

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 28 gennaio 2015 si sono incontrati in ROMA:

GRUPPO COIN S.p.A. con sede legale in Mestre (VE), Via Terraglio 17, rappresentata dal Dottor Ugo Turi e Maria Mora;

Carlo Pazolini S.r.l. con sede legale in Civitanova Marche, Via S. Zavatti, rappresentata dal Dr. Simone Domenella, Dr. Luigi Carassai, Avv. Paolo Parisella;

- **FILCAMS CGIL Nazionale** rappresentata da: Fabrizio Russo
- **FISASCAT CISL Nazionale** rappresentata da: Ferruccio Fiorot
- **UILTUCS UIL Nazionale** rappresentata da: Ivana Veronese

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 47 Legge 428/90 relativi all'affidamento in gestione di reparto come da comunicazione aziendale datata 5 gennaio 2015.

Ai fini degli adempimenti tutti di cui all'articolo 47 legge 428/1990 relativi alla retrocessione al Gruppo Coin S.p.A. degli spazi di vendita siti nei negozi Coin di VERONA – LIVORNO – MILANO Loreto – BOLOGNA Rizzoli – CAMPI BISENZIO – PIACENZA - PARMA, già affidati a suo tempo a Carlo Pazolini S.r.l. ed oggetto di verbale di accordo sindacale del 23 luglio 2013 (Verona – Livorno) e del 17 febbraio 2014 (Campi Bisenzio – Parma – Piacenza – Milano Loreto – Vicenza) con i quali è stato specificato che in caso di risoluzione del contratto di affidamento in gestione di reparto tra Gruppo Coin e Carlo Pazolini i rapporti di lavoro dei dipendenti Coin trasferiti in Carlo Pazolini ai sensi dell'articolo 2112 c.c. sarebbero ritornati nella titolarità di Gruppo Coin.

PREMESSO CHE

- Gruppo Coin S.p.A. e la Carlo Pazolini S.r.l. hanno pattuito la retrocessione, entro febbraio 2015 degli spazi di vendita siti nei negozi di cui in premessa;
- Gruppo Coin S.p.A. e Carlo Pazolini S.r.l. hanno congiuntamente notificato, in data 5 gennaio 2015, alle Organizzazioni Sindacali la comunicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/1990 informando le predette della retrocessione al Gruppo Coin S.p.A. degli spazi di vendita unitamente ai contratti di lavoro del personale (8 addetti vendita) a suo tempo trasferiti da Gruppo Coin a Carlo Pazolini ai sensi dell'art. 2112 c.c., di cui all'allegato alla presente.

PREMESSO SI CONVIENE

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- 2) Gruppo Coin subentrerà entro febbraio 2015 nei rapporti di lavoro dei dipendenti addetti ai negozi indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. mantenendo le condizioni economico normative in essere;
- 3) le spettanze maturate dai dipendenti durante il rapporto di lavoro con la Carlo Pazolini S.r.l. saranno dalla stessa liquidate.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di avere espletato la procedura di consultazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 della legge 428 del 1990.

Letto, confermato e sottoscritto

GRUPPO COIN S.P.A.

CARLO PAZOLINI S.R.L.

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL